

Allegato "A" 1158
in n. 8+9 di Rep. di Rep.
e al n. 8+9 di Rep.



STATUTO

dell'Associazione

"PROGETTO AITA – Organizzazione di volontariato – Ente del Terzo Settore"
(in forma abbreviata: **"Progetto Aita – ODV ETS"**)

Costituzione, natura e scopi

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore"), una associazione denominata:

"PROGETTO AITA – Organizzazione di volontariato – Ente del Terzo Settore",

in forma abbreviata **"Progetto Aita – ODV ETS"** (di seguito, anche "Associazione").

L'Associazione ha sede in Roma, via Francesco Satolli n. 16.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio di amministrazione, con successiva comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e all'Agenzia delle Entrate.

Una volta iscritta nella sezione "Organizzazioni di volontariato" del RUNTS, l'Associazione utilizza in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV", unitamente all'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o "ETS".

Art. 2 – Durata, assenza di scopo di lucro, principi democratici

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro e ha struttura ed organizzazione democratiche.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione opera nel rispetto del D.lgs. n. 117/2017, delle sue norme attuative e, in quanto compatibili, delle disposizioni del Codice civile.

Art. 3 – Scopo e attività di interesse generale

Lo scopo dell'Associazione è la promozione e la realizzazione di iniziative a sostegno di soggetti affetti da disturbi neurocomportamentali nell'età evolutiva e delle loro famiglie, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scritto in 28/06/2017

Per il perseguimento di tali finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed in particolare:

- interventi e prestazioni sociali e sociosanitarie;
- interventi di tutela e promozione dei diritti civili e sociali delle persone con disabilità o fragilità, con particolare riguardo ai disturbi neurocomportamentali nell'età evolutiva;
- iniziative educative, socio-educative, formative e culturali rivolte ai beneficiari e alle loro famiglie;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive, ricreative e ludiche, finalizzate all'inclusione sociale e al benessere dei beneficiari.

Per il raggiungimento dei fini statuari l'Associazione può, tra l'altro:

- a) promuovere organi di divulgazione, informazione e attività editoriale, anche a carattere scientifico e culturale;
- b) promuovere l'interscambio di esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche-organizzative con analoghe realtà, anche a livello europeo;
- c) promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con altri enti e/o associazioni pubbliche e private, attività culturali, artistiche, sportive, ricreative e ludiche, potendo a tal fine promuovere e/o gestire, direttamente o indirettamente, manifestazioni, sagre, fiere, congressi, meeting, cineforum, proiezioni audiovisive e ogni altra iniziativa utile;
- d) promuovere e organizzare il volontariato sociale;
- e) avviare rapporti con istituti bancari e aprire conti correnti.

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e in modo determinante mediante l'apporto personale, spontaneo e gratuito dei volontari associati.

Art. 4 – Attività diverse

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate all'art. 3, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

I criteri e i limiti per lo svolgimento di tali attività diverse sono determinati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente e dei relativi atti attuativi.

Art. 5 – Sezioni e convenzioni con enti pubblici

Per l'espletamento delle proprie attività l'Associazione può costituire **sezioni** e convenzionarsi con enti locali e altri enti pubblici, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento, regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento emanate dal Consiglio di amministrazione nel rispetto del presente statuto.

Le sezioni non hanno autonoma personalità giuridica e operano in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 6 – Risorse economiche, bilancio e divieto di distribuzione



L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- quote associative degli iscritti;
- offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati;
- contributi di enti pubblici o di altri enti del Terzo Settore;
- proventi derivanti da convenzioni, contratti, progetti e finanziamenti;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle eventuali attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi della normativa vigente.

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale e per lo sviluppo delle attività istituzionali dell'Associazione.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio o rendiconto annuale è redatto per ogni esercizio e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo; ove particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può riunirsi anche entro il mese di giugno, nel rispetto della normativa vigente.

Il bilancio è redatto nel rispetto degli schemi previsti dal Codice del Terzo Settore ed è depositato nel RUNTS nei termini di legge.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'Associazione redige e deposita il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 7 – Volontari e gratuità delle prestazioni

L'attività dell'Associazione si fonda in modo determinante e prevalente sull'apporto dei volontari.

È volontario la persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione o dei suoi beneficiari, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

È fatto espresso divieto agli associati che svolgono attività in qualità di volontari di accettare qualsiasi forma di compenso per tale attività.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione può avvalersi, nei limiti previsti dagli articoli 16 e 33 del Codice del Terzo Settore, di lavoratori dipendenti o autonomi, solo quando ciò sia necessario per il regolare funzionamento o per qualificare l'attività svolta, fermo restando il carattere prevalente del volontariato.

L'attività prestata dai volontari è personale, spontanea e gratuita e non può essere in alcun modo retribuita, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute in conseguenza dell'attività prestata per l'Associazione, nei limiti e secondo

Luigi m. Bona

le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente statuto, sulla base di idonea documentazione.

L'Associazione può altresì riconoscere ai volontari rimborsi di tipo forfetario nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, sulla base di apposita autodichiarazione resa dal volontario, purché tali somme non costituiscano in alcun modo compenso per l'attività svolta.

I criteri e le modalità operative per l'erogazione dei rimborsi spese ai volontari sono disciplinati da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione.

Requisiti di appartenenza

Art. 8 – Ammissione degli associati

Tutte le persone maggiorenni che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto possono chiedere di essere iscritte.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio accetta o respinge la domanda con provvedimento motivato. In caso di diniego, l'interessato può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione; l'Assemblea decide in via definitiva.

Tutti gli iscritti hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, se non per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 9 – Disciplina e doveri degli associati

Gli iscritti all'Associazione devono:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione;
- tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati;
- mantenere, nei confronti degli associati preposti alle cariche sociali, un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- collaborare alle iniziative dell'Associazione e partecipare alle riunioni.

Costituisce patto essenziale per tutti gli associati l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire il rapporto medesimo: è, pertanto, esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione e spetta il diritto di voto a tutti gli associati maggiori di età per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 10 – Provvedimenti disciplinari e perdita della qualifica di associato

Gli associati sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni al Consiglio di amministrazione le proprie giustificazioni:

- ammonizione;
- sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- decadenza;
- esclusione.



La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di ammonizione e sospensione è del Consiglio di amministrazione, mentre per i provvedimenti di decadenza ed esclusione è demandata all'Assemblea.

Contro i provvedimenti di ammonizione e sospensione l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Assemblea generale, la quale decide, sentito l'interessato e il Presidente del Consiglio di amministrazione, con parere definitivo e inappellabile.

La qualifica di associato si perde per **dimissioni, decadenza o esclusione**.

- Si perde per dimissioni qualora l'associato presenti al Consiglio di amministrazione, in forma scritta, la propria dichiarazione di recesso.
- Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti di appartenenza all'Associazione o qualora, nonostante il richiamo, l'associato persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dal presente statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale.
- Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Associazione.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Presidente del Consiglio di amministrazione all'Assemblea. Dell'avvio del procedimento deve essere data comunicazione scritta all'interessato, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio di amministrazione, saranno rese note all'Assemblea.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora vengano meno le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Consiglio di amministrazione, con le modalità di cui all'art. 8. L'eventuale nuova domanda non potrà essere presentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione.

Organi dell'Associazione

Art. 11 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.

leg. inf. 330/02

Art. 12 – Assemblea: composizione e presidenza

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea e verbali

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Ove particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può riunirsi anche entro il mese di giugno.

L'Assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione con lettera personale (anche tramite e-mail o altro mezzo tracciabile) da inviare al domicilio degli iscritti almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fissata anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Art. 14 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati;
- quando ne faccia richiesta il Collegio dei revisori dei conti per gravi e motivate ragioni;
- quando il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità.

Art. 15 – Quorum costitutivi e deleghe

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni associato potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro associato, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Art. 16 – Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 29 del presente statuto e le norme inderogabili del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

Art. 17 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato della relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione sull'attività svolta e della relazione del Collegio dei revisori sull'andamento economico-finanziario;
- deliberare l'approvazione del bilancio preventivo;
- esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Consiglio stesso, adottando ove necessario le relative deliberazioni;
- eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio di amministrazione o da almeno un decimo degli associati;
- deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'approvazione del regolamento generale;
- assumere i provvedimenti di decadenza ed esclusione degli associati ai sensi dell'art. 10;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione: competenze

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea. In particolare:

- provvede all'amministrazione dell'Associazione, ivi compreso l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e la creazione di passività ipotecarie;
- provvede, al suo interno, all'elezione del Presidente del Consiglio di amministrazione, del Vicepresidente e del Segretario, nonché di ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del regolamento generale;
- redige il regolamento generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni regolamento necessario al buon funzionamento dell'Associazione;
- delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
- provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- assume provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera sull'accettazione di eredità con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati, richiedendo la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti esterni, per l'analisi di determinati problemi con compiti di consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i componenti del Consiglio di amministrazione;
- autorizza il Presidente del Consiglio di amministrazione a stare in giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria o a collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Associazione;
- determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni associato deve versare per il funzionamento dell'Associazione;
- compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisca specificatamente agli altri organi dell'Associazione.



Allegato

Luigi M. 3812

Art. 19 – Composizione e durata del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio di elezione dei suoi componenti.

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano quattro anni e i componenti sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti e, se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo competente. I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti degli organi dell'Associazione che per più riunioni consecutive risultino assenti, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Art. 20 – Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno; dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente o con mezzi telematici in qualsiasi momento, se se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Art. 21 – Presidente

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, che è anche Presidente dell'Associazione, è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

È il capo dell'Associazione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e i poteri di firma. In particolare, il Presidente:

- vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative dell'Associazione e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- indice le riunioni del Consiglio e convoca l'Assemblea, assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- attua le deliberazioni del Consiglio;
- firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte e i registri contabili;
- cura, congiuntamente con il Segretario, la tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili;
- prende ogni provvedimento d'urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

Art. 22 – Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio riterrà opportuno affidargli.

Art. 23 – Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Consiglio, dell'Assemblea e delle commissioni e dei gruppi di lavoro; cura la tenuta dei libri sociali e degli atti dell'Associazione.

Art. 24 – Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea fra gli associati o tra soggetti esterni in possesso di adeguati titoli professionali.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunisce per nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto. Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

Art. 25 – Libri sociali

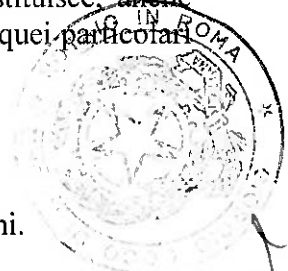
L'Associazione tiene i seguenti libri sociali, ai sensi del Codice del Terzo Settore:

- libro degli associati;
- libro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio di amministrazione. Gli associati hanno diritto di esaminarli secondo le modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 26 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai titolari di cariche sociali spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.



Luigi M. Bova

Luigi M. Bova

Modifiche statutarie, regolamenti e scioglimento

Art. 27 – Modifiche dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio, può essere presentata al Consiglio mediante motivazione scritta da un numero di associati non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Consiglio.

Il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione, all'ordine del giorno, del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 13 e con le indicazioni di cui al comma precedente; inoltre viene pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Presidente e del Segretario.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei presenti all'Assemblea.

Le disposizioni che assicurano la qualifica di Organizzazione di volontariato – Ente del Terzo Settore (ODV ETS) devono essere interpretate e modificate nel rispetto delle norme inderogabili del Codice del Terzo Settore.

Art. 28 – Regolamento generale e norme di attuazione

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il regolamento generale, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Consiglio provvede a redigere le Norme di attuazione del regolamento generale, riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio.

Art. 29 – Scioglimento

L'Associazione non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di associati tale da svolgere, anche in parte, l'attività sociale.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria convocata a tale esclusivo scopo dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza delle speciali modalità di convocazione e delle maggioranze previste dall'art. 21, terzo comma, del Codice civile e dalle norme del Codice del Terzo Settore (voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea).

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina da uno a tre liquidatori, preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'Associazione.

Art. 30 – Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, sentito l'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

È comunque esclusa qualsiasi devoluzione del patrimonio a favore degli associati, dei fondatori, degli amministratori o di altri soggetti che abbiano fatto parte dell'Associazione nei tre anni precedenti, nonché dei loro parenti entro il quarto grado.

Art. 31 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile e la normativa vigente in materia di enti del Terzo Settore.



Handwritten signature in cursive script, likely of the notary.

Handwritten signature in cursive script, likely of the notary.

Certifico io sottoscritto, dott. Giorgio Coco, Notaio in Roma, iscritto nel collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine diciassette, inclusa la presente e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, li 25 novembre 2025

Firmato digitalmente: Giorgio Coco Notaio